

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 26 maggio 2017;

rilevato, in ordine al **PRIMO MOTIVO** di ricorso, che l'obbligo di riportare nei contratti di mutui l'indicatore sintetico di costo e di unirvi il documento di sintesi è stato introdotto con la delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, n. 10688, entrata in vigore l'1 ottobre 2003, e, dunque, solo in epoca successiva al 28 agosto 2003, data della stipulazione del titolo negoziale azionato in *executivis*, nel quale, agli artt. 5 e 7, sono comunque espressi i tassi degli interessi corrispettivi e moratori e gli altri oneri economici destinati a determinare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento, sicché non è *ab imis* configurabile la violazione dell'art. 117, comma 8, d.lgs n. 385/1993;

rilevato, in ogni caso, che, quand'anche, in ipotesi, il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento del procedimento espropriativo fosse stato stipulato dopo l'entrata in vigore della citata delibera C.I.C.R. e delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, la mancanza dell'indicatore sintetico di costo non ne avrebbe comunque determinato la nullità;

considerato, invero, che, ai sensi dell'art.3, sezione III, capitolo 1, titolo X delle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003 in attuazione dell'art. 9 della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, n. 10688, *"i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sez. IV del presente Capitolo..."*;

considerato che il contratto di mutuo fondiario del 28 agosto 2003 riporta l'indicazione dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori nonché delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento, sicché, essendo il contenuto negoziale del titolo esecutivo azionato dall'opposta pienamente conforme a quello prescritto dall'art. 3, sezione III, capitolo 1, titolo X delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia vigenti ragione *temporis*, non è ravvisabile la nullità comminata dall'art. 117, comma 8, d.lgs. n. 385/1993;

considerato, pertanto, che l'omessa specificazione nel contratto di mutuo escusso dall'opposta dell'indicatore sintetico di costo **non ne inficia la validità**, costituendo quest'ultimo, al pari del documento di sintesi, **uno strumento di carattere informativo**, come emerge dall'art. 9, sezione II, capitolo 1, titolo X delle predette istruzioni della Banca d'Italia, ma **non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale**, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione III;

rilevato, infatti, che proprio la collocazione sistematica dell'indicatore sintetico di costo nell'art. 9, sezione II, concernente la **pubblicità e l'informazione precontrattuale**, e non nell'art. 3, sezione III, disciplinante la forma e il contenuto minimo dei contratti bancari, induce a ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto da un parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. sentenza 25 maggio 2015, n. 7779; Trib. Cagliari, decreto 29 marzo 2016, n. 5295), l'eventuale omissione di tale elemento **non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento**;

considerato. in definitiva, che, riportando il contratto di mutuo fondiario del 28 agosto 2003 tutte le condizioni economiche occorrenti per determinare il costo globale dei finanziamenti, la mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale, avente la sola funzione di rappresentarlo attraverso un unico dato numerico, non assurge a causa di nullità del titolo esecutivo stragiudiziale fatto valere dall'opposta, non potendo sostenersi che quest'ultimo sia difforme dal contenuto negoziale minimo previsto dall'art. 3, sezione III, capitolo 1, titolo X delle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003;

rilevato, con riferimento al **SECONDO MOTIVO** di ricorso, che ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.M. Tesoro del 8 luglio 1992, n. 818800, sono inclusi nel calcolo del tasso annuo effettivo globale:

- a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- d) le spese per l'assicurazione o le garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
- e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- f) le altre spese contemplate dal contratto;

rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato D.M., sono escluse dal calcolo del tasso annuo effettivo globale;

- a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
- b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratta di un acquisto in contanti o a credito;
- c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
- d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
- e) le spese per le assicurazioni o le garanzie diverse da quelle di cui alla lettera;
- f) del comma 3;

considerato che, come emerge dalla suddetta disposizioni normativa, il tasso annuo effettivo globale rappresenta il costo complessivo dell'operazione di finanziamento, comprensivo di commissioni, remunerazioni e spese collegate alla concessione del credito, mentre non concorrono a determinarlo gli interessi moratori, le imposte e gli oneri che non si pongono in un rapporto di corrispettività con l'erogazione del denaro;

considerato che l'opponente, al fine di sostenere e comprovare che il tasso effettivo globale applicato al rapporto dall'istituto di credito è superiore al tasso soglia, include erroneamente nella sua base di calcolo voci non previste dall'art. 2, comma 3, D.M. Tesoro 8 luglio 1992,

Ordinanza, Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio del 5 giugno 2017

come la penale per l'anticipata estinzione del mutuo, avvalendosi delle risultanze di una consulenza tecnica del tutto inattendibile e fuorviante;

considerato, infatti, che la commissione di anticipata estinzione del mutuo, integrando un onere meramente eventuale, destinato a generarsi solo a seguito dell'esercizio di una facoltà concessa al cliente, non costituisce una forma di remunerazione collegata all'erogazione del credito, sicché, al pari degli interessi moratori, non può concorrere a determinare il tasso effettivo globale della singola operazione di finanziamento (cfr., ex eeteris, Trib. Torino, 28 marzo 2016, Trib. Pordenone, ord. 23 maggio 2016, Trib. Roma 16 giugno 2016; Trib. Trani, ord. 11 gennaio 2017);

rilevato, in particolare, che le clausole penali, per la loro funzione sanzionatoria, desumibile dagli artt. 1382 e segg. cod. civ., non possono essere considerate, *ex se*, come parte di quel corrispettivo che può assumere carattere di illiceità ai sensi dell'art. 644, comma 3, cod. pen., atteso che, sotto il profilo giuridico, l'obbligazione dalle medesime scaturente non si configura quale remunerazione di quella principale, ma come un effetto derivante dalla diversa causa dell'inadempimento, a meno che, con la loro pattuizione, le parti non abbiano dissimulato il pagamento di altri vantaggi usurari attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr. Cass. Pen., 5 febbraio 2013, n. 5683);

rilevato, con riguardo sempre al secondo motivo di ricorso, che il tasso degli interessi moratori, stabilito all'art. 5 del contratto di mutuo fondiario del 28 agosto 2003 in misura pari al tasso corrispettivo maggiorato di due punti, non travalica il tasso soglia vigente al momento della sua stipulazione, con la conseguenza che tale pattuizione, non essendo affetta da alcuna nullità, si sottrae all'applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ.;

considerato, infatti, che il tasso corrispettivo del contratto di mutuo in oggetto non è stato determinato nella misura del 5% annuo, applicabile solo nel periodo del preammortamento e nei primi mesi dell'ammortamento, ma in rapporto all'euribor a tre mesi, aumentato di 2,50 punti ed arrotondato allo 0,05 superiore, parametro corrispondente, al momento della stipulazione dell'atto pubblico, al 4,70% (2,15% + 2,50 + 0,05), sicché il tasso degli interessi moratori, ammontando al 6,70% (4,70% + 2), è inferiore al tasso soglia all'epoca vigente, pari al 6,795% (4,53% + 2,265);

considerato, in ogni caso, che l'eventuale nullità della clausola contrattuale con la quale è stato convenuto il tasso degli interessi moratori non investirebbe quella relativa al tasso degli interessi corrispettivi, atteso che questi ultimi conservano inalterata la propria funzione di remunerazione del costo del credito, anche se costituiscono, per espressa previsione negoziale, la base di calcolo per la determinazione del tasso degli interessi moratori, di talche l'istituto di credito è comunque legittimato a procedere ad espropriazione forzata per il recupero del capitale erogato e degli interessi corrispettivi (cfr., ex plurimis, Trib. Novara, 8 ottobre 2015; Trib. Bologna, 24 febbraio 2016; Trib. Milano, 8 marzo 2016; Trib. Varese, 19 maggio 2017);

considerato, pertanto, che l'ipotetica invalidità della clausola negoziale di determinazione del tasso degli interessi moratori incide non già sull'*an*, ma sul *quantum debeatur*, potendo, di riflesso, assumere rilevanza soltanto in sede distributiva, ai sensi dell'art. 512 c.p.c.;

rilevato, in relazione al terzo motivo di ricorso, che non è configurabile l'inosservanza dell'art. 117, comma 6, d.lgs. n. 385/1993, giacché l'opponente non ha dimostrato l'asserita discrasia tra il tasso degli interessi corrispettivi stabilito nel contratto di mutuo fondiario e quello effettivamente applicato dall'istituto bancario, essendosi limitata a prospettare una duplice rimodulazione del piano di ammortamento con l'applicazione del tasso legale e di quello sostitutivo previsto dal comma 7 della citata disposizione normativa;

considerato, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che, risultando destituite di fondamento le eccezioni relative alla nullità del contratto di mutuo per omessa specificazione dell'indicatore sintetico di costo e all'usurarietà del tasso effettivo globale del finanziamento, l'istituto di credito ha legittimamente provocato la decadenza dell'opponente dal beneficio del termine al verificarsi del mancato pagamento delle rate scadute dal 10 marzo 2011 al 10 giugno 2016 per la complessiva somma di euro 789.128,57;

rilevato che la carenza di *fumus boni iuris* preclude il configurarsi dei gravi motivi previsti dall'art. 624 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione;

considerato che, nella struttura delle opposizioni previste dagli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 619 c.p.c., per come delineata dalle leggi di riforma del 2005/2006, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che definisce la fase sommaria dell'incidentale procedimento cognitivo, sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito o quello per la riassunzione davanti al giudice competente, deve provvedere sulle spese di tale fase, della cui regolamentazione, peraltro, è possibile ridiscutere nell'ambito del giudizio di merito (cfr. Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033);

considerato che, in ossequio al principio sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese della presente fase processuale, per come liquidate in dispositivo, devono gravare sull'opponente;

letti gli artt. 615 e segg.

P.Q.M.

1. rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione spiegata dall'opponente;

2. condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese processuali, che si liquidano sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 1.000.001,00 ed euro 2.000.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità del credito escusso, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto alla natura dell'attività difensiva espletata dalla controparte, in euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 3.500,00 per la fase di studio ed euro 2.500,00 per la fase introduttiva, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto IO dell'allegata tabella;

3, fissa termine perentorio fino al 30 giugno 2017 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità stabilite in ragione della materia e del rito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis e.p.c., o altri, se previsti, ridotti della metà.

Si comunichi.

Salerno, 30 maggio 2017

Il Giudice
Dott. Alessandro Brancaccio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*